

N. 05024/2015REG.PROV.COLL.

N. 01745/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Aronica, con domicilio eletto presso A. Placidi
in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Questura di Pavia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche
domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 02225/2014, resa tra le
parti, concernente diniego di rilascio del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Pavia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le
parti l'avvocato Aronica e l'avvocato dello Stato Ferrante Wally;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nei confronti dell'odierno appellante - cittadino marocchino, da 14 anni in Italia con i fratelli – in esito alla richiesta di “aggiornamento” del documento in suo possesso che si era deteriorato, la Questura di Pavia, con decreto in data 14 dicembre 2011, ha disposto la revoca della carta di soggiorno, con contestuale rifiuto del permesso di soggiorno.

2. Tanto, limitandosi a menzionare l'esistenza di segnalazioni all'A.G. a suo carico (del 2007-2008, per i reati di ricettazione, tentato omicidio, lesioni personali e minaccia), e ad affermare su tale base che il richiedente “è da ritenersi non integrato nel tessuto sociale e pericoloso per l'ordine pubblico, in considerazione dei numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio”.

3. L'odierno appellante ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lombardia, lamentando, in sostanza, la falsa applicazione degli artt. 9 e 5 del d.lgs. 286/1998, ed il difetto di motivazione, in ragione dell'omessa valutazione in concreto della pericolosità sociale e comunque dell'ingiustificato diniego di un permesso di soggiorno che gli consenta di continuare a svolgere in Italia l'attività di lavoro autonomo artigiano.

4. Il TAR Lombardia, con la sentenza appellata (IV, n. 2225/2014), pur dando atto che, riguardo all'imputazione per tentato omicidio, derubricata a lesioni personali, il ricorrente è stato nelle more assolto dal Tribunale di Pavia in data 14 ottobre 2013 (mentre è stato condannato un fratello), ha respinto il ricorso avverso il provvedimento, sottolineando in particolare che il giudizio di pericolosità appariva comunque giustificato alla luce delle circostanze risultanti dalle denunce, che evidenziavano il comportamento violento tenuto anche dal ricorrente.

5. Nell'appello, si ribadisce che è mancato il giudizio di pericolosità richiesto, ai fini della revoca, dall'art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. 286/1998, e che, non sussistendo gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o le altre ipotesi che impongono l'espulsione, al ricorrente sarebbe spettata una valutazione dell'inserimento sociale e lavorativo, della durata del soggiorno, delle conseguenze dell'espulsione per lui e per i familiari, ed il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario.

6. L'Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria meramente formale.

7. Il Collegio rileva che non vi sono elementi processuali ulteriori rispetto a quelli che hanno condotto la Sezione (a sottolineare la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza nei confronti dell'appellante di circostanze tali da integrare le fattispecie di revoca previste dall'art. 9, cit, e che non poteva essere demandato al giudice il compito di integrare la motivazione traendo elementi dagli atti del procedimento, e quindi) ad accordare tutela cautelare mediante l'ordinanza n. 1614/2015.

8. Va quindi ribadito che l'art. 9, del d.lgs. 286/1998, nel testo vigente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, già disponeva, riguardo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), che:

- non potesse essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; e che, nel valutare la pericolosità, si tenesse conto dell'appartenenza dello straniero ad una

delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 1423/1956 o nell'art. 1 della legge 575/1965, di eventuali condanne per reati previsti dall'art. 380, c.p.p., o per delitti non colposi previsti dall'art. 381, c.p.p., nonché della durata del soggiorno in Italia e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (comma 4);

- fosse revocato (oltre che in caso di acquisto fraudolento, di espulsione, di assenza dal territorio nazionale o di acquisto di analogo titolo da parte di altro Stato membro) allorché mancassero o venissero a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4, predette (comma 7);

- nei confronti dello straniero titolare del permesso per lungo soggiornanti, l'espulsione potesse essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, o nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. 144/2005, convertito in legge 155/2005 (terrorismo), o qualora lo straniero appartenesse ad una delle categorie di persone pericolose suddette, sempre che fosse stata applicata una delle misure di cui all'art. 14 della legge 55/1990 (comma 10); e sempre tenendo conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine (comma 11).

Aggiungeva l'art. 9 che allo straniero, cui fosse stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non dovesse essere disposta l'espulsione, venisse rilasciato un permesso di soggiorno di altro tipo (comma 9).

9. Dall'insieme delle disposizioni appena riassunte (non significativamente diverse da quelle oggi in vigore) si ricava che, ai fini della revoca (al di fuori, si ripete, delle ipotesi di acquisto fraudolento del titolo, di espulsione, di assenza dal territorio nazionale o di acquisto di analogo titolo da parte di altro Stato membro – ipotesi che nella controversia in esame non rilevano), fosse sempre necessario un giudizio di pericolosità dello straniero, da effettuare tenendo anche conto degli elementi ivi indicati (durata del soggiorno in Italia, precedenti penali, inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero).

10. Dalla lettura del provvedimento, sembra evidente come nei confronti dell'odierno appellante un giudizio di pericolosità, non di stile, bensì concreto ed orientato dalla valutazione dei predetti elementi, non sia stato compiuto dalla Questura, o quanto meno non sia stato adeguatamente esternato nel provvedimento impugnato.

11. Non può supplire a tale lacuna la circostanza che il TAR abbia ritenuto di argomentare in modo approfondito per qualificare i fatti addebitabili all'appellante.

12. Pertanto, l'appello deve essere accolto.

13. La natura della controversia induce a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)